

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L' AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI
DA PARTE DEGLI UTENTI PRESSO I CENTRI DI
RACCOLTA GESTITI DA GEOFOR S.P.A.**

GARA N. 137/2020

CIG 856607116A

Sommario

PARTE I - DIPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 (Premesse ed allegati)	3
Articolo 2 (Oggetto).....	4
Articolo 3 (Durata del Contratto).....	9
Articolo 4 (Personale e clausola sociale)	10
Articolo 5 (Sicurezza e rischi da interferenze).....	11
Articolo 6 (Responsabile operativo del servizio).....	11
Articolo 7 (Direttore dell'esecuzione del contratto)	12
PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' OPERATIVE	12
Articolo 8 (Requisiti e comportamento del personale impiegato)	12
Articolo 9 (Controlli sui servizi e verifiche ai sensi del sistema di gestione).....	12
PARTE III - VICENDE CONTRATTUALI	13
Articolo 10 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio)	13
Articolo 11 (Subappalto).....	13
Articolo 12 (Inadempimenti e penali)	15
Articolo 13 (Risoluzione).....	16
Articolo 14 (Recesso).....	17
Articolo 15 (Divieto di cessione del contratto)	17
Articolo 16 (Cessione del credito)	18
Articolo 17 (Invalidità parziale).....	18
Articolo 18 (Responsabilità dell'Appaltatore)	18
PARTE IV - DISCIPLINA ECONOMICA	19
Articolo 19 (Corrispettivo).....	19
Articolo 20 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria).....	19
Articolo 21 - (Cauzione Definitiva)	21
Articolo 22 (Polizza Assicurativa)	22
PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI.....	23
Art. 23 (Clausola codice etico)	23
Art. 24 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)	24
Articolo 25 (Domicilio contrattuale).....	24
Articolo 26 (Riservatezza)	25
Articolo 27 (Trattamento dei dati personali).....	25
Articolo 28 (Foro competente).....	26
Articolo 29 (Interpretazione del presente contratto)	26
Articolo 30 (Norme di rinvio).....	26

Il presente Contratto (il "Contratto") è stipulato in data [●]/[●]/2021

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona del Dott. [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità "Geofor" o la "Committente")

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche "Appaltatore")

la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

PARTE I - DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

1. Ad esito delle operazioni di gara della procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 Geofor spa, in data [●] ha aggiudicato, a [●] l'affidamento del servizio di controllo degli accessi da parte degli utenti presso i centri di raccolta gestiti da Geofor S.p.A., in quanto, la sua offerta è stata ritenuta quella economicamente più vantaggiosa. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
2. L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione del contratto, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, e di quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi affidati con il presente contratto, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.
3. L'Appaltatore è a perfetta conoscenza che l'esigenza aziendale che il servizio oggetto di affidamento intende soddisfare è strettamente legata all'emergenza sanitaria da Covid-19 e

che, pertanto, al termine di tale emergenza la Committente non avrà più la necessità dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

4. Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.4 ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
5. Sono allegati al presente contratto:
 - Allegato 1) Offerta Tecnica;
 - Allegato 2) Offerta Economica
 - Allegato 3) DUVRI CdR generale
 - Allegato 4) Gestione emergenza Sars.Cov.2-Covid.19: Estratto procedura gestione centri di raccolta
 - Allegato 5) Gestione emergenza Sars.Cov.2-Covid.19: Estratto procedura misurazione temperatura corporea;
 - Allegato 6) Informativa privacy;
 - Allegato 7) [●]
 - Allegato 8) [●]

Articolo 2 (Oggetto)

2.1 Con il presente contratto affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di controllo degli accessi presso i centri di raccolta gestiti da Geofor e per l'espletamento del servizio di misurazione della temperatura corporea e per l'adozione di misure anti assembramento presso i cantieri di Cascina a Navacchio in Via del Nugolaio e Pontedera in Via dell'Aeroporto

2.2 L'Appaltatore deve garantire la presenza, all'ingresso di ciascun Centro di Raccolta gestito da Geofor S.p.A., di personale incaricato di monitorare le attività di ingresso e di uscita degli utenti dai Centri di raccolta al fine di assicurare il rispetto delle regole stabilite dalla Committente per l'accesso ai centri di raccolta.

L'Appaltatore deve assicurare che il personale addetto al controllo degli accessi sia dotato di un livello di professionalità elevato, abbia esperienza nello svolgimento delle attività richieste e si in possesso di adeguata capacità relazionale e/o di capacità di risoluzione di problemi complessi.

L'addetto al controllo degli accessi sarà dotato di uniforme al fine di assicurare la riconoscibilità del personale di vigilanza da parte degli utenti, di uno smartphone o di altro strumento utile per poter realizzare riprese video o fotografie e per comunicare con il proprio responsabile.

2.3 Gli orari di accesso ai Centri di Raccolta sono quelli indicati nelle tabelle sotto riportate.

ELENCO E ORARI CENTRI DI RACCOLTA

BUTI loc. ex Macelli accessibile ai residenti di Buti.

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica

CALCI Via del Paduletto - Loc. Paduletto - accessibile ai soli residenti dei Comuni di Calci, Vicopisano e San Giuliano Terme

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
13:00 – 19:00	7:00 - 13:00	7:00 - 13:00	13:00 - 19:00	7:00 - 13:00	7:30 - 13:30	Chiuso

CALCINAIA - VICOPISANO Via del Marrucco - accessibile ai soli residenti dei Comuni di Calcinaia e Vicopisano

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
13:30 – 19:30	13:30 – 19:30	13:30 – 19:30	7:30 – 13:30	7:30 – 13:30	8:30 - 13:00	Chiuso

CASCIANA TERME – LARI (Perignano) Via Melorie, angolo via Sicilia

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica

13:00 – 19:00	7:00 – 13:00	Chiuso	7:00 – 13:00	13:00 – 19:00	7:30 - 13:30	Chiuso
---------------	--------------	--------	--------------	---------------	--------------	--------

CASCIANA TERME – LARI Via del Commercio Nord

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Chiuso	13:30 – 17:30	13:30 – 17:30	Chiuso	8:30 – 13:00	8:30 - 14:00	Chiuso

CASCINA Via Campania - accessibile ai soli residenti di Cascina

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
7:00 - 13:00	13:00 - 19:00	7:00 - 13:00	13:00 - 19:00	7:00 - 13:00	7:00 - 13:00	7:00 - 13:00

FAUGLIA loc. Montalto

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica

PISA Via Pindemonte - accessibile ai residenti di Pisa e San Giuliano Terme

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
7:30 - 19:30	7:30 - 19:30	7:30 - 19:30	7:30 - 19:30	7:30 - 19:30	7:30 - 19:30	Chiuso

PISA – Putignano loc. Ponte alle Bocchette, via Fiorentina - accessibile ai residenti di Pisa e Cascina

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
7:30 - 19:30	7:30 - 19:30	7:30 - 19:30	7:30 - 19:30	7:30 - 19:30	7:30 - 19:30	Chiuso

PISA – Tirrenia (Orario Invernale dal 01/10 al 30/04) Via delle Giunchiglie - accessibile ai residenti di Pisa

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
12:30 - 18:00	12:30 - 18:00	Chiuso	12:30 - 18:00	12:30 - 18:00	8:30 - 13:00	Chiuso

PISA – Via San Jacopo - accessibile ai residenti di Pisa

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
07:00 - 19:00	07:00 - 19:00	07:00 - 19:00	07:00 - 19:00	07:00 - 19:00	07:00 - 19:00	Chiuso

PONSACCO Viale Europa, loc. Le Melorie

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
--------	---------	-----------	---------	---------	--------	----------

7:00 - 13:00	13:00 - 19:00	13:00 - 19:00	7:00 - 13:00	13:00 - 19:00	7:30 - 13:30	Chiuso
--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------

PONTEDERA Via Don Mei - accessibile ai soli residenti di Pontedera

ORARIO ESTESO FINO AL 31 Dicembre ACCESSO SU PRENOTAZIONE: NR. 8 UTENTI PER OGNI ORA

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
7:30 - 19:30	7:30 - 19:30	7:30 - 19:30	7:30 - 19:30	7:30 - 19:30	7:30 - 19:30	Chiuso

SAN GIULIANO TERME Loc. Albavola - accessibile ai residenti di San Giuliano Terme

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
7:00 - 13:00	13:00 - 19:00	7:00 - 13:00	13:00 - 19:00	7:00 - 13:00	7:30 - 13:30	Chiuso

VECCHIANO Via Salcetti - loc. Legnaia - Accessibile ai soli residenti di Vecchiano

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
7:00 - 13:00	7:00 - 13:00	13:00 - 19:00	7:00 - 13:00	7:00 - 13:00	8:00 - 13:00 14:30 - 19:00	Chiuso

In occasione delle festività del 25 e 26 DICEMBRE e del 1 e 6 GENNAIO 2021 i Centri di Raccolta sono chiusi.

2.4 Per la misurazione della temperatura della temperatura corporea presso i cantieri sotto indicati, gli orari sono i seguenti:

- presso il cantiere di Cascina a Navacchio in Via del Nugolaio dalle ore **5:30 – 6:30** (INGRESSO **75 ADDETTI**) e dalle ore **12:30 – 13:30** (INGRESSO **35 ADDETTI**)
- presso il cantiere di Pontedera in Via Dell'Aeroporto dalle ore 5:00 – 6:30 (alle ore 5:00 INGRESSO 1 ADDETTO, alle ore 5:30 INGRESSO 78 ADDETTI, alle ore 6:00 INGRESSO 40 ADDETTI) e dalle ore 12:00 – 13:30 INGRESSO 65 ADDETTI

2.5 Per la disciplina di dettaglio dei servizi oggetto del presente Contratto si rimanda agli articoli seguenti del presente Contratto ed all'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche qualora non materialmente allegata.

2.6 Il contratto di appalto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) senza necessità di nuova procedura di affidamento qualora si renda necessario estendere il servizio a nuovi Centri di Raccolta gestiti da Geofor s.p.A.; in tal caso ai servizi aggiuntivi è applicato il prezzo derivante dal ribasso offerto in sede di gara

Articolo 3 (Durata del Contratto)

3.1 Il Contratto ha durata di nr. 4 (*quattro*) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento). Qualora in tale periodo non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi di alcun titolo.

L'Appaltatore si obbliga a dare avvio al servizio entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del Contratto o dalla data del provvedimento di esecuzione anticipata.

3.2 Geofor S.p.A. rende noto che la durata dell'appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 3.1, allorché:

- a) gli Enti Regolatori (Regione Toscana, ATO) decidano modifiche nei servizi -indipendentemente dalla volontà di Geofor S.p.A.- che influiscano in modo significativo sulla regolazione dei flussi dei rifiuti modificandone quantità o destinazioni finali;
- b) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana -indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali al contratto;
- c) il legislatore dichiari la cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid- 19.

Nelle suddette ipotesi il contratto è risolto di diritto.

Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

3.3 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Contratto è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata

Articolo 4 (Personale e clausola sociale)

4.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni variazione nel numero e/o nominativi del personale impiegato nell'Appalto.

4.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né

avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

4.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

4.4 **Ai sensi dell'art. 50 DL.gs 50/2016 ed in considerazione del particolare momento congiunturale che sta attraversando il Paese, al fine di garantire quanto più possibile adeguati livelli di salvaguardia occupazionale nonché di assicurare livelli minimi di tutela sotto il profilo sociale, anche in considerazione delle valutazioni svolte, l'Appaltatore deve – compatibilmente con la propria organizzazione di impresa ed alle esigenze occupazionali risultanti per la gestione del servizio - assumere prioritariamente il personale dipendente delle impresa uscente impiegato nel servizio di controllo accessi assicurando ai medesimi condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e località in cui si svolgono i servizi.**

Articolo 5 (Sicurezza e rischi da interferenze)

5.1 L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

5.2 Le Parti allegano al presente contratto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

Articolo 6 (Responsabile operativo del servizio)

6.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig/Dott. [●]

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile: _____

6.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 7 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

7.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. [●]/Dott. [●].

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

7.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' OPERATIVE

Articolo 8 (Requisiti e comportamento del personale impiegato)

Il personale impiegato dall'Appaltatore deve:

- b) seguire le istruzioni impartite da Geofor nell'ambito del controllo accessi al CdR legato all'emergenza COVID secondo quanto riportato Estratto informativa COVID relativo al ed Estratto informativa COVID relativo procedura della misurazione della temperatura corporea sui cantieri di Cascina e Pontedera;
- c) indossare un abbigliamento adeguato e riconoscibile ai terzi (divisa/uniforme aziendale dell'Appaltatore)
- d) esprimersi e scrivere correttamente in lingua italiana;
- h) mantenere, in servizio, un comportamento irreprensibile e decoroso.

Articolo 9 (Controlli sui servizi e verifiche ai sensi del sistema di gestione)

9.1 Geofor s.p.a. provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando all'uopo i soggetti abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC). L'Appaltatore dipende direttamente da tali soggetti per tutte le disposizioni relative ai servizi oggetto dell'appalto; di norma le disposizioni potranno essere trasmesse via fax e/o mail o anche verbalmente nei soli casi di urgenza.

Il personale così individuato ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l'esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

9.2 L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor s.p.a. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità, ambiente e sicurezza.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

PARTE III - VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 10 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio)

L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Si applicano gli articoli 12 (PENALI) e 13 (RISOLUZIONE) del presente Contratto.

Articolo 11 (Subappalto)

11.1 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto.

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori <i>(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</i>

--	--	--

11.2 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 19, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore) esplicitando in maniera dettagliata gli oneri della sicurezza di competenza della prestazione eseguita;
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore;

11.3 L'Appaltatore si obbliga a:

1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

2) trasmettere alla Committente:

- ✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;
- ✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
- ✓ copia autentica del contratto;
- ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

11.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 12 (Inadempimenti e penali)

12.1 Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

12.2 Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente contratto, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

a) mancata copertura del turno, il Committente, oltre a non corrispondere l'importo dovuto per il mancato servizio effettuato, applica una penale pari a € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni servizio giornaliero non eseguito;

b) in caso di ritardato servizio la Committente applica una penale pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni ora di ritardo nell'inizio del servizio. Qualora il ritardo sia superiore alle 4 ore, si applica la penale di cui al precedente punto a);

c) inesatta o incompleta esecuzione del servizio, la Committente applica una penale pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni singola infrazione;

f) mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza da parte del personale dell'Appaltatore e/o eventuali subappaltatori, la Committente applica una penale pari a € 100,00 (euro cento/00);

g) per ogni altra inadempienza o violazione del presente Contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta) ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento).

12.3 E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor s.p.a. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

12.4 In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte dell'appaltatore, Geofor s.p.a. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.

12.5 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

12. E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Articolo 13 (Risoluzione)

13.1 Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli, Geofor S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi affidati;
- b) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza;
- c) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
- d) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio/fornitura;
- e) abbandono arbitrario dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- f) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui al presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- g) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia
- h) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi/fornitura, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- i) mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;

- j) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- k) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative;
- l) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- m) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- n) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- o) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

13.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno.

13.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

13.4 Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 14 (Recesso)

14.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

14.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 15 (Divieto di cessione del contratto)

15.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

15.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 16 (Cessione del credito)

La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 17 (Invalidità parziale)

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 18 (Responsabilità dell'Appaltatore)

18.1 L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di carico all'interno dell'impianto Geofor s.p.a. di Pontedera (PI).

14.2 Eventuali sanzioni che Geofor S.p.A. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.

In tal caso Geofor S.p.A. informa dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione l'appaltatore affinché lo stesso possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

Il diritto di rivalsa da parte di Geofor S.p.A. è attuato qualora l'Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

14.3 Geofor S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, all'Appaltatore, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Geofor.

PARTE IV - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 19 (Corrispettivo)

Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore i prezzi di eseguito elencati, oltre iva in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72:

DESCRIZIONE SERVIZIO		PREZZO MENSILE DEL SERVIZIO IVA ed oneri della sicurezza ESCLUSI
A	Servizio di controllo degli accessi presso i nr. 15 centri di raccolta e per la misura corporea della temperatura e misure di anti assembramento presso i cantieri di Cascina a Navacchio in Via del Nugolaio e Pontedera in Via dell'Aeroporto all'ingresso degli addetti Geofor €
B	Ulteriore servizio presso ogni nuovo centro di raccolta (previsto un ulteriore CdR nell'arco dei 4 mesi) €

L'Appaltatore emette mensilmente la fattura riportando in essa la descrizione dei servizi resi

Articolo 20 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

20.1 Le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore destinate a Geofor dovranno riportare il seguente CODICE DESTINATARIO UNIVOCO (codice SdI): **A4707H7**

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): 856607116A .

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor s.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

20.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 6. Gli oneri della sicurezza relativi alle attività descritte nel presente contratto ammontano a € 500,00 oltre iva di legge e saranno riconosciuti e conguagliati, con fattura specifica e dedicata, alla fine del rapporto contrattuale.

20.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

20.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

20.5 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

20.6 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A.

20.7 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: 856607116A

Articolo 21 - (Cauzione Definitiva)

21.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

21.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

21.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

21.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

21.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

Articolo 22 (Polizza Assicurativa)

22.1 L'Appaltatore tiene completamente sollevata e indenne la Committente da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta sia verso Geofor S.p.A o suoi dipendenti, sia verso terzi per danni alle persone o alle cose causati nell'esecuzione del presente contratto.

In particolare l'Appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, sollevando Geofor S.p.A da qualsiasi responsabilità.

22.2 Per i suddetti motivi l'Appaltatore consegna alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la polizza assicurativa nr. [●] emessa dall'Agenzia di [●] avente le seguenti condizioni e garanzie minime:

- ✓ validità non inferiore alla durata dell'appalto;
- ✓ massimale per sinistro, persona o cosa non inferiore ad € [●];
- ✓ copertura dei danni derivanti dall'esecuzione del servizio appaltato o, comunque, da esso dipendente o ad esso;
- ✓ copertura anche di una garanzia RCO avente il medesimo massimale di cui sopra .

22.3 Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili a Geofor S.p.A .

22.4 Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e per la sua validità. Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, Geofor si riserva la facoltà di risolvere il contratto fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, con incameramento della cauzione.

22.5 Eventuali danni di cui sia responsabile l'Appaltatore eccedenti i massimali e/o le somme ed i capitali assicurati dalle suddette polizze assicurative, resteranno ugualmente ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 (Clausola codice etico)

23.1 L'Appaltatore dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs231/01 a carico di Geofor S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01.

23.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Geofor S.p.A. a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Art. 24 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

24.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

24.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

24.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

24.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 25 (Domicilio contrattuale)

Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per l' Appaltatore a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
PEC: geofor@legalmail.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 26 (Riservatezza)

26.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

26.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

26.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

62.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 27 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali, necessari all'esecuzione del contratto, è svolto ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE.

Per quanto riguarda i dati personali che la Committente acquisisce per l'esecuzione del contratto si rinvia integralmente all'informativa allegata.

Articolo 28 (Foro competente)

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 29 (Interpretazione del presente contratto)

29.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

29.2 Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente contratto e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

29.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 30 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

[•] (carica)

[•] (nome)

Per l'Appaltatore

[•] (carica)

[•] (nome)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 cod. civ. l'Appaltatore espressamente approva le clausole contenute negli art.: 3 (durata del contratto), 4 (Personale e clausola sociale), 12 (Inadempimenti e penali), 13 (risoluzione del contratto), 14 (recesso), 15 (divieto di cessione del contratto), 16 (cessione del credito), 18 (Responsabilità dell'Appaltatore), 20 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)), 24 (Documentazione antimafia ed altra documentazione), 28 (Foro competente).

Per l'Appaltatore

[•] (carica)

[•] (nome)